

n. 380/2026 r.g. vol. giur.



LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione Civile

composta da:

dott. Guido Santoro

Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon

Consigliere

dott. Alessandro Rizzieri

Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da

[] (c.f. []), difeso dall'avv. Jgor
Pellizzon del Foro di Treviso, dall'avv. Enrico Mendo del Foro di
Padova e dall'avv. Renata Cusinato del Foro di Vicenza

(reclamante)

nei confronti di

[] in persona del Direttore *pro*
tempore, difesa dall'Avvocatura dello Stato di Venezia

(reclamata)

avente ad oggetto:

reclamo avverso il decreto 31 marzo 2026 del Tribunale di Treviso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 30 del 2 marzo 2023, il Tribunale di Treviso dichiarava l'apertura della liquidazione controllata di .
Con relazione del 30 dicembre 2025, redatta ai sensi dell'art. 282 CCII, il liquidatore avv. segnalava che non vi erano ragioni ostative all'esdebitazione (la predetta rilevava l'assenza di condanne penali ostative; escludeva condotte di distrazione dell'attivo, esposizione di passività inesistenti o ricorso abusivo al credito, evidenziando la coerenza tra patrimonio dichiarato e inventariato e la riconducibilità dei debiti all'attività lavorativa e a fattori esterni; attestava inoltre la collaborazione del debitore nel corso della procedura; riferiva che lo stesso non aveva mai beneficiato di esdebitazioni).

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso presentava osservazioni, eccependo il difetto di meritevolezza di il quale non aveva contribuito al mantenimento di moglie e figlie ed aveva sistematicamente e volontariamente omesso di pagare l'Erario senza giustificato motivo, aggravando il proprio dissesto. Il mancato pagamento delle imposte negli anni 2006-2021 costituiva una scelta consapevole e non giustificata da fattori esterni.

Con relazione finale depositata il 4 marzo 2026, il liquidatore ribadiva la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'esdebitazione.

Il liquidatore chiariva che i redditi attribuiti alla moglie sino al 2014 provenivano dall'impresa familiare costituita con il debitore e non da autonome fonti reddituali, essendo la stessa tornata a lavorare solo nel 2015; al momento dell'apertura della procedura, i coniugi erano separati e i figli non convivevano con il debitore, sicché le censure sull'omesso apporto ai bisogni familiari non erano fondate. Vi erano state operazioni di dismissione immobiliare: due vendite coordinate, i cui proventi erano stati integralmente destinati al pagamento dei debiti, in particolare verso la banca mutuante e l'agente della riscossione, senza alcun vantaggio

personale per il debitore. La mancata corresponsione dei tributi non era stata una scelta deliberata, ma la conseguenza di una situazione di difficoltà economica determinata da fattori esterni, quali la perdita del lavoro della moglie, il carico familiare, la crisi del settore edilizio e la perdita di un importante rapporto di lavoro. La condotta non poteva essere qualificata come sistematica omissione volontaria delle imposte, ma come inadempimento correlato a una situazione di sovraindebitamento non imputabile a colpa grave.

2. Con decreto pronunciato il 31 marzo 2026, il Tribunale di Treviso rigettava la segnalazione del liquidatore e non ammetteva al beneficio dell'esdebitazione.

Il Tribunale così motivava la decisione:

“Le condizioni per l'esdebitazione sono fissate dall'art. 280 CCI cui si aggiunge sul piano soggettivo l'ulteriore condizione ostativa di avere provocato il sovraindebitamento con “colpa grave, mala fede o frode” ex art. 282.2 CCI.

Proprio quest'ultimo profilo costituisce oggetto principale della controversia.

È pacifico e documentale, infatti, che il passivo gravante sul debitore è costituito in misura preponderante (rectius 85,50%) da debiti erariali vantati da che ammontano a circa 353.000 Euro. Tale ingente posta è maturata tra il 2006 e il 2017, in ragione del mancato versamento sistematico delle imposte da parte del debitore, titolare di una agenzia plurimandataria di rappresentanza edile.

L'Erario ha osservato che le omissioni tributarie si sono verificate nonostante la moglie avessero nel periodo conseguito redditi non trascurabili. Inoltre, i proventi derivanti dalla alienazione di una quota di terreno a Morgano (TV) di proprietà del debitore non sono stati destinati neppure parzialmente a pagamento del debito erariale.

Secondo la replica del Liquidatore, l'indebitamento trova giustificazione in alcuni eventi imprevedibili accaduti, come la perdita di lavoro della moglie dal 2005, la nascita di due figli e la crisi del settore immobiliare, la perdita di un importante cliente nel 2015 che ha determinato una contrazione dei ricavi dell'attività d'impresa nei due anni successivi.

I proventi derivanti dalla vendita della quota del terreno sono stati corrisposti all' ^{Contr} al fine di estinguere il debito ipotecario.

Le deduzioni del Liquidatore, con la sola esclusione della documentata estinzione del debito ipotecario, non sono condivisibili.

Nel caso in esame, il reddito imponibile di ^{Pt_1} è passato dai 50.500 E (nel 2006), ai 19.250,00 E. nel 2015 (anno di perdita del cliente), per poi tornare ad E. 45.494 del 2016 e ai 41.048 del 2018 (secondo il prospetto AdE a pag. 5, non contestato).

Il ^{Pt_1} nell'arco temporale 2006 – 2018 ha sempre conseguito redditi da un minimo di E. 19.250,00 del 2015 al dato massimo di E. 63.226,00 del 2007: su questi redditi conseguiti il contribuente non ha versato alcunché.

Sia la percezione che la quantificazione di tali redditi sono elementi pacifici.

In effetti vi è stata negli anni una lieve contrazione reddituale ma se considerato cumulativamente, il reddito generato dall'attività imprenditoriale non è mai così basso da giustificare la sistematica e reiterata omissione del versamento delle imposte determinate sulla base del reddito imponibile, condotta che dal 2006 si è protratta ininterrottamente sino al 2017 – cfr. certificato carichi pendenti anagrafe tributaria sub doc. 32 relazione particolareggiata. Poi è vero che nel 2011, con la crisi economica, e nel 2015 con la perdita di un contratto di agenzia l'attività ha registrato un sensibile decremento dei ricavi; ma si trattava di una situazione transitoria durata al massimo un anno e risoltasi già dall'anno successivo.

Peraltro, a partire dal 2006 e sino al 2015 prima della separazione, la moglie collaboratrice nell'impresa familiare del marito, ha conseguito un reddito medio lordo di quasi 17 mila euro, secondo il principio di imputazione pro quota ex art. 5.4 TUIR.

Le imposte hanno di per sé carattere proporzionale e progressivo rispetto alle entrate del soggetto passivo (a differenza di debiti di diversa natura, come le rate del mutuo ad esempio).

Il mancato pagamento delle imposte risponde alla scelta deliberata del debitore di eludere gli obblighi fiscali e costituisce una indebita fonte di finanziamento, che falsa il sistema della concorrenza e consente il mantenimento sul mercato di imprese dannose per l'economia, con il rischio di aggravamento del dissesto.

L'obbligo dei cittadini di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e in base a criteri di proporzionalità è sancito dall'art. 53 Cost, ed è correlato al principio di solidarietà sociale e di uguaglianza.

Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, dato il carattere proporzionale e progressivo delle imposte, il mancato assolvimento degli obblighi fiscali può trovare giustificazione solo in ragioni gravi ed imprevedibili, come lutti, calamità naturali e malattia – cfr. Trib. Treviso 17.06.2025.

Circostanze mai dedotte dal debitore nel caso in esame. La nascita dei figli certamente non rientra tra dette evenienze e il fatto di dover far fronte al rateo del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione non scrimina la condotta, anzi l'aggrava in quanto pagamento preferenziale. Per tali ragioni, il mancato e sistematico assolvimento degli obblighi fiscali da parte di Pt_1 configura una condotta antidoverosa, gravemente negligente e in quanto tale ostativa al beneficio dell'esdebitazione.

Per il principio della ragione più liquida, è assorbito l'ulteriore motivo di censura in merito alla mancata ostensione della documentazione reddituale della moglie e del figlio maggiore di Pt_1 .

3. Con ricorso depositato il 14 maggio 2026, [] presentava reclamo avverso il suddetto decreto, dolendosi che il Tribunale di Treviso avesse rigettato l'istanza di esdebitazione ritenendo che il mancato e sistematico pagamento delle imposte integrasse una condotta antidoverosa e gravemente negligente, ostativa al beneficio.

[] deduceva che il Tribunale avesse ricostruito in modo inesatto e incompleto i fatti, recependo acriticamente le argomentazioni dell' [] trascurando invece quanto risultava dalle relazioni del gestore della crisi e del liquidatore, entrambi favorevoli al riconoscimento dell'esdebitazione. Nella specie non ricorreva alcuna delle cause ostative previste dall'art. 280 CCII e il rigetto era stato fondato esclusivamente sulla pretesa sussistenza della colpa grave ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII. Osservava però che il comportamento del ricorrente non integrava una condotta fraudolenta, maliziosa o gravemente colposa, poiché non si era mai sottratto integralmente e sistematicamente ai propri obblighi fiscali, ma aveva anzi versato nel tempo una parte delle imposte dovute, come dimostravano i modelli F24, e aveva altresì provveduto al pagamento o allo sgravio di ruoli per un importo complessivo superiore a euro 110.000. Aggiungeva che anche i proventi delle vendite immobiliari compiute nel 2021 erano stati destinati al soddisfacimento dei crediti garantiti e, per quanto residuava, del debito erariale e previdenziale, senza che egli avesse trattenuto somme di denaro per sé.

Il reclamante denunciava la contraddittorietà del provvedimento reclamato, il quale, da un lato, gli imputava una sistematica omissione dei pagamenti fiscali e, dall'altro, dava atto che il ricavato delle vendite

era stato impiegato per estinguere crediti ipotecari e debiti verso l'agente della riscossione, senza tuttavia valorizzare tale circostanza.

Sotto altro profilo, [] deduceva che il Tribunale avesse mal valutato l'andamento dei redditi familiari, poiché non aveva tenuto conto del fatto che, dopo la perdita del lavoro della moglie, il nucleo familiare aveva potuto contare per lungo tempo su un'unica fonte di reddito, mentre nel medesimo periodo aumentavano le esigenze economiche per la nascita di altri figli e si manifestavano gli effetti della crisi del mercato immobiliare e della perdita di un importante cliente. Il sovraindebitamento derivava dunque da fattori esogeni e sopravvenuti, incompatibili con un giudizio di colpa grave. Durante la procedura, egli aveva tenuto un comportamento pienamente collaborativo, non aveva contratto nuovi debiti e aveva consentito l'acquisizione alla massa di significative utilità, con la prospettiva di una distribuzione finale favorevole soprattutto all'Erario.

Con altro motivo di reclamo, [] sollevava questioni di legittimità eurounitaria e costituzionale dell'art. 282, comma 2, CCII, nella parte in cui considerava ostativa all'esdebitazione anche la colpa grave. Tale previsione eccedeva i limiti della legge delega e si poneva in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, poiché la direttiva UE 2019/1023 consentiva di escludere l'esdebitazione solo in presenza di condotte disoneste o in mala fede, e non anche per colpa grave. Sosteneva quindi che la norma nazionale dovesse essere disapplicata o, in subordine, che la relativa questione fosse rimessa alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale per violazione, tra l'altro, degli artt. 76 e 77 Cost., nonché degli artt. 2, 3 e 41 Cost. Rappresentava inoltre l'irragionevole disparità di trattamento rispetto sia ai soggetti che avessero fatto ricorso al concordato minore, sia agli imprenditori sopra soglia, i quali, in determinate condizioni, avrebbero potuto comunque accedere all'esdebitazione.

Il reclamante deduceva anche la violazione del principio eurounitario di proporzionalità e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, osservando che il diniego dell'esdebitazione avrebbe prodotto una sorta di sanzione economico-sociale perpetua, impedendogli di reinserirsi stabilmente nel circuito produttivo e compromettendo la possibilità di condurre una vita dignitosa.

Con ulteriore motivo di reclamo, [] eccepiva la nullità del decreto per violazione del contraddittorio. Il rigetto dell'esdebitazione era intervenuto senza che egli fosse stato posto in condizione di replicare alle osservazioni formulate dall' [] e senza che fosse stata fissata un'udienza o concesso un termine difensivo. Tale modalità procedimentale violava l'art. 101 c.p.c., gli artt. 24 e 111 Cost., l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 6 CEDU, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto di essere sentiti nei procedimenti incidenti in modo sensibile sugli interessi dell'interessato.

[] chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di nullità del decreto; in via principale, la riforma del provvedimento con concessione dell'esdebitazione; in via subordinata, la disapplicazione dell'art. 282, comma 2, CCII o la rimessione delle prospettate questioni d'illegittimità della normativa nazionale alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia, nonché, in ulteriore subordine, la concessione del beneficio previa prosecuzione della procedura per un ulteriore biennio.

4. Si costituiva nel giudizio di reclamo l' [] difesa dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del reclamo.

L' [] affermava che difettesse il presupposto della meritevolezza ex art. 282, comma 2, CCII, evidenziando che Pt_I si era per molti anni sottratto al pagamento dei tributi.

In primo luogo, la reclamata sottolineava che il debito tributario derivava da imposte dichiarate e non versate per un arco temporale di 15 anni

(2006–2021), qualificando tale condotta come omissione voluta e sistematica. Nonostante versamenti parziali, permaneva un debito verso l’Erario di € 202.931,88, mentre in sede di riparto era previsto un soddisfacimento meramente simbolico di € 2.181,92.

Rilevava poi che, nel periodo considerato, il debitore disponeva di redditi significativi e continuativi. In particolare: il reddito complessivo del nucleo familiare (Pt_I + coniuge) nel periodo 2005–2018 ammontava a € 904.629; i redditi del Pt_I variavano da € 73.828 (2006) a € 19.659 (2015), con successiva risalita (es. € 45.903 nel 2016); i redditi della moglie risultavano costanti e non trascurabili (es. € 23.612 nel 2007, € 25.293 nel 2014, € 19.513 nel 2018).

Da tali dati l’Agenzia inferiva che la capacità contributiva non era mai venuta meno in misura tale da giustificare l’inadempimento fiscale continuativo e protratto. Per molti anni il debitore aveva scelto di non versare le imposte, fino a rendere il debito irreversibile ed accedere alla procedura di liquidazione controllata

L’Agenzia contestava poi le cause dell’indebitamento dedotte dal debitore: la perdita del lavoro della moglie (2005) veniva ritenuta irrilevante, poiché la stessa risultava comunque percettrice di redditi già dal 2006; la perdita di un cliente nel 2005 non aveva avuto incidenza sull’andamento del volume d’affari, che anzi era cresciuto (€ 97.924 nel 2005; € 109.485 nel 2008); la nascita dei figli (2006 e 2008) non costituiva evento eccezionale né imprevedibile; la crisi economica non risultava incidere in modo tale da azzerare la capacità reddituale.

La reclamata evidenziava inoltre la scelta economicamente significativa del debitore: nel 2008 egli contraeva un mutuo di € 220.000, ottenendo liquidità per € 95.847,91, senza tuttavia destinare tali somme al pagamento delle imposte, proseguendo nell’inadempimento.

L [] concludeva quindi che l’omesso pagamento delle imposte non derivava da cause sopravvenute, eccezionali e

indipendenti dalla volontà; al contrario, risultava frutto di una consapevole e protratta scelta, integrante colpa grave. Tale condotta aveva determinato un'esposizione debitoria crescente (per sanzioni, interessi e aggi), incompatibile con il requisito della meritevolezza. In assenza di eventi eccezionali (quali malattia, calamità o lutti), l'omesso pagamento dei tributi costituiva di regola indice di colpa grave, ostativa all'esdebitazione.

5. All'udienza del 25 giugno 2026 le parti discutevano oralmente il reclamo e si riportava alle conclusioni rassegnate.

La Corte di Appello riservava la decisione.

6. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità del decreto, che secondo il reclamante sarebbe stato pronunciato in violazione dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 47 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea e dell'art. 6 CEDU.

[] lamenta di non avere potuto contraddire rispetto alle osservazioni dell'[] Il Tribunale avrebbe dovuto fissare udienza o concedere al debitore un termine per replicare. L'omissione costituirebbe un *vulnus* al diritto di difesa.

La doglianza non merita condivisione.

Si rileva che la decisione sull'esdebitazione avviene nell'ambito della procedura di liquidazione controllata di cui il debitore è ovviamente parte. Le osservazioni dell'[] sono state depositate telematicamente il 29 gennaio 2026 e il Tribunale si è pronunciato il 31 marzo 2026.

Dopo il deposito delle osservazioni del creditore, il liquidatore ha redatto una relazione finale (4 marzo 2026), con la quale replicava all' []

[] Anche questa relazione era depositata nel fascicolo telematico e perciò conosciuta dal debitore.

Quindi, *Pt_1* ha avuto conoscenza dell'opposizione all'esdebitazione dell' *CP_1* e avrebbe potuto, a sua volta, depositare una propria

memoria (non espressamente prevista dall'art. 282 CCII, ma neppure preclusa) o richiedere all'uopo un termine difensivo. Non avendo compiuto alcuna delle attività difensive predette, non può dolersi che il Tribunale abbia esaminato la segnalazione del liquidatore e si sia su di essa pronunciato.

7. Nel merito il reclamo non è fondato e non può trovare accoglimento.

Il reclamante sostiene di non essere stato completamente inadempiente agli obblighi fiscali e comunque di essersi trovato in una condizione economica di difficoltà che escluderebbe la colpa grave nella causazione della situazione di sovraindebitamento.

Si rileva, innanzitutto, che non è verosimile e comunque non è dimostrato che agente di commercio nel settore dell'edilizia, abbia continuato a svolgere l'attività economica in situazione di costante crisi per oltre quindici anni.

Invero, l'allegata crisi del settore dell'edilizia del 2008 rimane una mera enunciazione, non sostenuta da elementi obiettivi di riscontro, soprattutto relativamente alle ripercussioni che essa avrebbe avuto sulla capacità reddituale di Pt_I. Il volume di affari di quell'anno è in linea con quelli degli anni precedenti e, come evidenziato dalla reclamata, così è stato anche negli anni successivi. I redditi sono sempre stati adeguati al mantenimento della famiglia (2005, euro 60.201; 2006, euro 73.828, 2007 euro 70.092; 2008, euro 64.101; 2009, euro 56.706; 2010, euro 41.430; 2011, euro 27.581; 2012, euro 48.198; 2013, euro 43.883; 2014, euro 34.029; 2015, euro 19.659; 2016, euro 45.903; 2017, euro 37.156; 2018, euro 45.138), cui contribuiva anche la moglie, che pure percepiva un reddito (2004, euro 14.163; 2005, euro 3.730; 2006, euro 8.558; 2007, euro 23.612; 2008, euro 22.603; 2009, euro 22.489; 2010, euro 14.199; 2011, euro 9.583; 2012, euro 16.061; 2013, euro 24.348; 2014, euro 25.293; 2015, euro 16.504; 2016, euro 15.042; 2017, euro 15.189; 2018, euro 19.513), a nulla rilevando che prima del 2015 il reddito fosse

ottenuto lavorando alle dipendenze del marito, poiché si trattava pur sempre di un reddito distinto da quello che, dedotti dai ricavi i costi dell'attività di agente ed anche la retribuzione della collaboratrice, conseguiva *Pt_1*

Dal 2008 l'attività di agente è proseguita per oltre dieci anni.

Deve perciò respingersi la prospettazione di “una crisi economica” perpetua, che sarebbe la causa del mancato pagamento delle imposte: solo di queste, perché i rimanenti debiti venivano soddisfatti.

Il liquidatore discorre di una “*drastica detrazione del volume d'affari (2016 e 2017)*” (*sic* a pag. 7 della relazione finale), omettendo di esporre i numeri di tale “detrazione”, meglio sarebbe dire “riduzione”. Si è sopra visto che, ancora nel 2018, il reddito dichiarato da *Pt_1* non era trascurabile.

In ogni caso, anche volendo ipotizzare che l'attività di agente in edilizia sia entrata in crisi negli anni 2016-2017, non si spiega perché gli inadempimenti fiscali fossero iniziati oltre dieci anni prima.

Pertanto, le allegate difficoltà economiche non giustificano la sistematica omissione del pagamento dei tributi, con progressivo accrescimento del debito.

Dalla documentazione esibita si evince quanto segue.

Gli unici versamenti periodici sommariamente documentati (mediante schermata tratta dal “cassetto fiscale”) attengono all'Iva, mentre le imposte dirette, risultanti dalle dichiarazioni fiscali (esibite dalla reclamata), non sono mai state corrisposte. In particolare, non è stato documentato un solo versamento conseguente alle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi.

Nel prospetto predisposto dal reclamante, privo di documenti di supporto, si legge che vi sarebbe stato nel corso di oltre un decennio lo sgravio di cartelle per oltre centomila euro. Se anche così fosse, rimane il fatto che l'importo complessivamente pagato è stato, secondo il

medesimo prospetto, di appena quarantacinquemila euro, e il debito progressivamente accumulato ha superato trecentomila euro.

Fin dal 2008 le cartelle non venivano interamente pagate (così, ad esempio, nel 2008, a fronte di un carico affidato alla di € 26.792,05, per tributi non pagati relativi ad annualità pregresse, il “pagato/sgravato” era € 11.419,37 e il debito residuo € 21.103,22 [tanto si legge nel prospetto]). Lo stesso fatto che fossero emesse le cartelle per la riscossione dimostra che non vi era stato versamento spontaneo dei tributi.

Lo stato passivo della liquidazione evidenzia tre sole posizioni debitorie significative: nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (euro 291.695,75 in privilegio ed euro 62.248,39 in chirografo); il più contenuto debito nei confronti di Banca Centro Marca (euro 21.562,10 garantito da ipoteca ed euro 11.159,08 in chirografo); il debito di euro 8.572,38 nei confronti del Comune di Villorba, verosimilmente per imposte locali non corrisposte.

Si comprende da ciò che Pt_I ha “finanziato” le proprie spese, personali, familiari e dell’attività di agente di commercio in edilizia, omettendo di versare le imposte ed accumulando progressivamente un consistente debito tributario.

Come riferisce il liquidatore, le cessioni di beni immobili sono state due e sono avvenute in anni recenti: una prima cessione del 17/09/2021 ha riguardato un immobile di Morgano (Tv) (il prezzo ricavato di euro 165.000,00 è stato integralmente trattenuto dalla banca ipotecaria, che residua creditrice dell’importo sopra indicato); il ricavato di una seconda vendita immobiliare del 30/09/2021 (euro 60.000,00) ha consentito di estinguere l’ipoteca di II grado iscritta da Agenzia delle Entrate - Riscossione a garanzia di un debito di euro 38.922,14. Il pagamento non è dunque stato spontaneo, ma necessitato dall’ipoteca iscritta dalla

CP_2 per un debito che era rimasto insoluto.

In sintesi, il sovraindebitamento di Pt_1 mostra, in primo luogo, che l'inadempimento degli obblighi fiscali non è stato circoscritto ad un arco temporale limitato o riconducibile ad una contingente crisi sopravvenuta, ma si è protratto in modo continuativo per un periodo estremamente ampio, pari a circa quindici anni, dal 2006 al 2021. Tale dato temporale, di per sé, si pone in insanabile contrasto con la prospettazione difensiva, poiché esclude che l'omissione possa essere giustificata da eventi eccezionali, imprevedibili e transitori, rivelando piuttosto una condotta sistematica, non occasionale né episodica.

In secondo luogo, assume rilievo decisivo la composizione del passivo, atteso che l'unica esposizione debitoria di particolare consistenza è quella nei confronti dell'. Tale circostanza consente di inferire, in via logica, che il debitore pagasse gli altri creditori, destinando le risorse disponibili al soddisfacimento selettivo delle obbligazioni diverse da quelle tributarie, e omettendo invece sistematicamente il pagamento delle imposte.

Ne deriva che l'inadempimento fiscale non s'inserisce in una situazione di generalizzata incapacità di far fronte alle obbligazioni, ma riflette una precisa modalità gestionale delle proprie finanze, con preferenza accordata ad altri creditori in danno dell'Erario.

La protrazione per quindici anni delle omissioni tributarie, ossia dei pagamenti delle imposte, e la concentrazione dell'esposizione debitoria sulla sola componente fiscale rappresentano una condotta quantomeno gravemente negligente, idonea ad integrare la causa ostativa prevista dall'art. 282, comma 2, CCII, con conseguente infondatezza del motivo di reclamo.

8. Rimane da esaminare il secondo motivo d'impugnazione, con cui il reclamante deduce l'illegittimità della disciplina di cui all'art. 282, comma 2, CCII nella parte in cui prevede la colpa grave come causa ostativa all'esdebitazione.

Asserisce, in particolare, che tale previsione eccede i limiti della legge delega e si pone in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, poiché la normativa eurounitaria, segnatamente la direttiva UE 2019/1023, consente di negare l'esdebitazione solo in presenza di condotte dolose o in mala fede, e non anche per colpa grave. Da ciò fa discendere la necessità di disapplicare la norma interna ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nonché degli artt. 2, 3 e 41 Cost., anche sotto il profilo della disparità di trattamento tra diverse categorie di debitori. Inoltre, la previsione normativa determina un esito sproporzionato, in contrasto con i principi eurounitari e con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto impedisce al debitore di reinserirsi nel circuito economico pur in presenza di condotta collaborativa e di esito favorevole della procedura. In via subordinata, il reclamante prospetta una soluzione correttiva che consenta comunque la concessione dell'esdebitazione, eventualmente subordinandola alla prosecuzione della procedura per un ulteriore periodo.

Anche queste doglianze e richieste non meritano condivisione.

8.1. Non si ravvisa un eccesso di impiego della delega da parte del legislatore delegato.

La l. n. 155 del 2017 non rimette integralmente alla discrezionalità del legislatore delegato l'individuazione dei presupposti soggettivi per l'accesso al beneficio e stabilisce espressamente – all'art. 9, comma 1, lett. b) – che l'esdebitazione debba essere esclusa nei casi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (*“Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: [...] b) disciplinare le*

soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore").

Ne consegue che la previsione della colpa grave quale causa ostativa non è l'esito di un'autonoma introduzione compiuta dal legislatore delegato, ma rappresenta diretta attuazione del criterio direttivo fissato dalla legge delega.

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 282, comma 2, CCII non è viziata da eccesso di delega.

8.2. Il quadro normativo eurounitario, richiamato dal reclamante quale ragione di disapplicazione o di incostituzionalità dell'art. 282, comma 2, CCII, non consente di trarre le conclusioni prospettate in ordine all'asserita illegittimità della disciplina nazionale.

Invero, il Regolamento (UE) n. 848/2015, avente natura essenzialmente processuale, si limita a disciplinare i profili di competenza, riconoscimento e coordinamento delle procedure di insolvenza tra gli stati membri, senza dettare disposizioni in ordine ai presupposti sostanziali dell'esdebitazione, né alle relative cause ostative, che restano integralmente devolute alla normativa nazionale.

Quanto alla Direttiva (UE) 2019/1023, essa, pur introducendo principi comuni in materia di ristrutturazione e "seconda occasione", si occupa primariamente degli imprenditori e non impone ai paesi membri di estendere l'istituto dell'esdebitazione a soggetti non esercenti attività di impresa, lasciando anche sotto tale profilo un ampio margine di discrezionalità agli stati.

Dunque, poiché l'Italia rimaneva libera di non introdurre l'esdebitazione per soggetti non imprenditori, non è configurabile un contrasto con il

diritto unionale per il fatto che il legislatore nazionale abbia previsto l'esdebitazione nell'ambito della procedura di liquidazione controllata a condizione che la situazione di sovraindebitamento non sia stata causata da colpa grave.

La stessa Direttiva, inoltre, non prevede in modo tassativo le ipotesi ostative all'esdebitazione, limitandosi a indicare, tra le possibili cause di esclusione, condotte connotate da disonestà o mala fede, e riconoscendo espressamente agli stati membri la facoltà di mantenere o introdurre ulteriori limitazioni, ove ciò sia ritenuto necessario per garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori.

Ne consegue che, se è vero che la Direttiva non menziona espressamente la colpa grave tra le cause ostative, è altrettanto vero che essa non ne preclude l'introduzione da parte del legislatore nazionale, il quale è abilitato ad individuare criteri più rigorosi di accesso al beneficio.

In tale prospettiva, la previsione di cui all'art. 282, comma 2, CCII, che esclude, per il debitore ammesso alla liquidazione controllata, l'esdebitazione in presenza di colpa grave nella causazione del sovraindebitamento, si colloca nell'ambito della discrezionalità riconosciuta agli stati membri e non si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

8.3. La disciplina dell'art. 282, comma 2, CCII è l'esito di un necessario bilanciamento tra l'interesse del debitore alla "ripartenza" e quello dei creditori – ed in particolare dello Stato collettore delle entrate necessarie al sostentamento della spesa pubblica – alla soddisfazione delle proprie ragioni: bilanciamento che costituisce elemento strutturale dell'istituto dell'esdebitazione, il quale non integra un diritto incondizionato, ma un beneficio subordinato alla verifica della meritevolezza.

In tale prospettiva, la previsione della colpa grave quale causa ostativa si risolve in un criterio selettivo non arbitrario, bensì ragionevole e coerente con la funzione dell'istituto, in quanto volto ad escludere dal

beneficio coloro che abbiano determinato il sovraindebitamento mediante una condotta significativamente negligente.

Né la disciplina censurata appare lesiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare, atteso che il diniego dell'esdebitazione non comporta una compressione diretta delle libertà personali o relazionali del debitore, ma si limita a mantenere ferme obbligazioni pecuniarie derivanti da una sua condotta economica, senza incidere sulla possibilità di svolgere attività lavorativa o di condurre una vita familiare dignitosa. La circostanza che il debitore abbia successivamente collaborato con il curatore e che la liquidazione abbia prodotto risultati apprezzabili non è idonea ad elidere la rilevanza della condotta pregressa, che resta il parametro normativo di riferimento ai sensi dell'art. 282 CCII.

Non è neppure prospettabile la violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost. In particolare, non sussiste contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che la disciplina in esame opera sulla base di un criterio oggettivo e non irragionevole – la sussistenza della colpa grave nella causazione dell'indebitamento – che giustifica il diverso trattamento tra debitori meritevoli e non meritevoli. Parimenti, non risulta leso l'art. 2 Cost., poiché il sistema dell'esdebitazione rappresenta uno strumento di attuazione del principio di solidarietà, ma nei limiti in cui il debitore non abbia abusato della propria autonomia patrimoniale, venendo meno al dovere di responsabilità nei confronti della collettività dei creditori o di taluni di essi. Infine, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 41 Cost., giacché la disciplina si limita a regolamentare le conseguenze di una gestione non diligente delle proprie finanze, senza comprimere la libertà di iniziativa economica, ed anzi garantendo il corretto funzionamento del mercato attraverso la tutela dell'affidamento dei creditori.

Ne consegue che la previsione della colpa grave quale causa ostativa all'esdebitazione non determina un esito sproporzionato, ma si inserisce

coerentemente nel sistema, senza violare i principi eurounitari o i parametri costituzionali evocati.

8.4. Non può essere accolta la richiesta subordinata del reclamante volta a ottenere la concessione dell'esdebitazione mediante il prolungamento della procedura liquidatoria per un ulteriore biennio.

Invero, tale richiesta difetta anzitutto di adeguato fondamento sul piano giuridico (non essendo contemplata dalla legge), ma anche sul piano fattuale, atteso che, come emerge dagli atti, l'attività liquidatoria risulta esaurita, non residuando beni o utilità significative da acquisire o da realizzare. Ne consegue che l'eventuale prosecuzione della procedura si tradurrebbe in un mero differimento temporale della chiusura della liquidazione controllata privo di concreta utilità per i creditori.

Soprattutto, la richiesta si basa su un presupposto giuridico non corretto, in quanto valorizza il grado di soddisfacimento dei creditori quale elemento idoneo a superare la causa ostativa della colpa grave, laddove la disciplina di cui all'art. 282, comma 2, CCII focalizza l'attenzione sulla modalità di formazione dell'indebitamento (tenendo distinti il requisito obiettivo del soddisfacimento minimo dei creditori e il requisito soggettivo della meritevolezza).

La verifica della meritevolezza s'incentra sulla condotta del debitore nella genesi del sovraindebitamento e non sull'esito, più o meno soddisfattivo, della procedura liquidatoria.

Ne discende che il maggiore soddisfacimento dei creditori, quand'anche fosse possibile attraverso un prolungamento della procedura, non sarebbe idoneo ad elidere *ex post* la rilevanza della condotta connotata da colpa grave, la quale resta autonomamente ostativa al riconoscimento del beneficio. Diversamente opinando, si finirebbe per introdurre surrettiziamente un criterio di tipo compensativo non previsto dal legislatore, fondato su una valutazione quantitativa dell'attivo realizzato, estranea alla struttura dell'istituto.

9. Per quanto sopra esposto, il reclamo dev'essere respinto con integrale conferma del decreto 31 marzo 2026 pronunciato dal Tribunale di Treviso

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e del valore indeterminabile del procedimento di reclamo, nonché della sua bassa complessità.

Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo al reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, decidendo sul procedimento di reclamo n. 380/2026 r.g. vol. giur., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto 31 marzo 2026 pronunciato dal Tribunale di Treviso;
- condanna il reclamante a rifondere alla reclamata le spese processuali che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo al reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 25 giugno 2026

Il Presidente

(dott. Guido Santoro)

Il consigliere estensore

(dott. Alessandro Rizzieri)

